Accordo Integrativo

Tra

- **Western Union Retail Services Italy S.r.l.**, in persona del procuratore speciale sig. Stefano Coluzzi (di seguito anche: la "**Società**"), assistita dall'avv. Giorgia Imperatori e dall'avv. Aldo Calza
- **FILCAMS-CGIL Nazionale** in persona del sig. Andrea Montagni, **FILCAMS-CGIL Milano** in persona del sig. Francesco Signore, **FILCAMS-CGIL Roma** in persona del sig. Claudio Guglielmi, **FISASCAT-CISL Nazionale** in persona del sig. Salvo Carofratello, **UILTuCS-UIL Nazionale** in persona del sig. Marcello Gregorio (di seguito anche: le "**Organizzazioni Sindacali**")
- le **R.S.A.** delle sedi di Roma e Milano

(la Società unitamente alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.A., di seguito anche: le "**Parti**")

convengono quanto segue

1. in data odierna 27 novembre 2019 le Parti hanno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, l'accordo conclusivo della procedura di licenziamento collettivo avviata il 18 settembre 2019, che deve intendersi qui integralmente ritrascritto (di seguito "**Accordo Conclusivo**").
2. Nell'ambito dell'Accordo Conclusivo e per le ragioni ivi esposte, le Parti hanno convenuto di confermare il numero di 23 esuberi indicato nella lettera di avvio, dopo aver valutato la impossibilità di qualunque soluzione alternativa e dopo aver preso atto della impossibilità di ricollocare i dipendenti in esubero in posizioni diverse da quelle soppresse o in qualunque altra posizione presso le altre società del gruppo Western Union con sede in Italia (compresa Western Union Payment Services Ireland Limited – Sede Secondaria Italiana).
3. La Società procederà pertanto al licenziamento dei suddetti dipendenti individuandoli esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, in deroga ai criteri di cui all'art. 5 della Legge 223/1991. I licenziamenti verranno comunicati con effetto al 31 marzo 2020. Rimarrà salva la facoltà, previa autorizzazione del responsabile di dipartimento che verrà data sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative, per i dipendenti che troveranno un nuovo posto di lavoro prima del 31 marzo 2020 di anticipare la data di cessazione del rapporto, con diritto alla retribuzione fino alla data di effettiva cessazione del rapporto e fermo il diritto a percepire tutto quanto previsto al punto 5 che segue.
4. In relazione ai dipendenti che hanno manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, la Società conferma che qualora, prima della data di cessazione del loro rapporto di lavoro, dovessero rendersi vacanti una o più posizioni di lavoro, anche nella società Western Union Payment Services Ireland Limited – Sede Secondaria Italiana, coerenti con la professionalità di uno o più dei dipendenti che abbiano manifestato la non opposizione al licenziamento e il cui rapporto non sia ancora cessato, la Società si impegna a offrire ciascuna posizione vacante al dipendente che riterrà più idoneo a occuparla, sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto della professionalità e fungibilità dello stesso. Resta inteso che in caso di ricollocazione il rapporto del dipendente ricollocato non verrà risolto e il dipendente non avrà pertanto diritto a quanto previsto al punto 5. che segue. Analogamente, qualora la Società dovesse effettuare assunzioni nei 6 mesi successivi alla data del 31 marzo 2020 per posizioni identiche a quelle dei dipendenti licenziati, gli stessi avranno il diritto di precedenza nella assunzione, previa restituzione di tutto quanto loro riconosciuto in forza del presente Accordo Integrativo compreso quanto previsto al punto 5.
5. La Società riconoscerà ai dipendenti che verranno licenziati, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, al trattamento di fine rapporto e alle normali competenze di fine rapporto, un incentivo all'esodo pari alla somma lorda equivalente a 20 mensilità di retribuzione globale di fatto; ai fini del presente punto 5, la mensilità di retribuzione globale di fatto verrà così calcolata: retribuzione annua lorda divisa per 12 + eventuale retribuzione variabile e/o bonus lordi percepiti negli ultimi 36 mesi divisi per 36 + incidenza mensile dei benefits percepiti all'atto della comunicazione della non opposizione al licenziamento come risultante in busta paga + media dei tickets restaurant percepiti negli ultimi 36 mesi divisi per 36. Euro 500,00

lordi verranno dedotti dalle 20 mensilità sopra citate e verranno corrisposti a titolo di transazione novativa generale. La Società offrirà inoltre ai dipendenti che verranno licenziati e che ne faranno richiesta per iscritto un servizio di outplacement alle condizioni contrattuali attualmente in essere con la società fornitrice di tale servizio, per la durata di 12 mesi, che ciascun dipendente potrà attivare entro la data di cessazione del suo rapporto di lavoro. I dipendenti beneficeranno della assicurazione sanitaria AON attualmente in vigore per l'intero anno 2020 a condizione che non chiedano di anticipare la data di cessazione entro la fine del 2019. I dipendenti che hanno diritto al bonus lo percepiranno anche se chiederanno di risolvere il rapporto di lavoro prima della fine del mese di febbraio 2020.

6. Quanto previsto ai punti 4 e 5 che precedono sarà riconosciuto dalla Società a condizione che i dipendenti sottoscrivano una scrittura privata entro il 27 novembre 2019 e un verbale di conciliazione in sede protetta entro il 31 dicembre 2019 nell'ambito dei quali rinunzino all'impugnazione del licenziamento e a qualunque pretesa comunque connessa allo svolgimento e/o alla cessazione del rapporto di lavoro.
7. La somma di cui al punto 5 verrà riconosciuta in unica soluzione, unitamente alle normali competenze di fine rapporto, entro la fine del mese successivo a quello previsto per la cessazione del rapporto di lavoro.
8. La Società conferma il proprio impegno al pieno e puntuale rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del CCNL.
9. Le Parti confermano che con la sottoscrizione dell'Accordo Conclusivo e del presente Accordo Integrativo, le stesse hanno concluso positivamente, con accordo, la procedura di licenziamento collettivo avviata il 18 settembre 2019 per tutte le sedi interessate, con sanatoria di qualunque eventuale vizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 22 novembre 2019

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL

R.S.A.
Ada Giannarelli, Serena Sartori, Cinzia Zacchi, Gilberto Marcos Calambrit, Massimo Re

Western Union Retail Services Italy S.r.l.